



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD**  
 Corso Alcide De Gasperi, 167  
 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA

**OGGETTO: Presa d'atto ordinanza Tribunale di Nola sez. lavoro n.2333 del 27/07/2011- Ciccone Antonio contro ASL NA3 Sud/ Fiorenza Luigi.**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE**

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio GRU e dalle risultanze degli atti, tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente,

**PREMESSO che:**

- questa Azienda ha adottato le deliberazioni:
  - n.1524 del 21/12/2010 ad oggetto "Presa d'atto ordinanza Tribunale di Torre Annunziata sez. lavoro, n.3396 del 25/09/2010-Fiorenza Luigi contro A.S.L. NA 3 Sud nonché contro Ciccone".
  - n.88 del 21/01/2011 ad oggetto " Incarico temporaneo Direttore Dipartimento Riabilitazione dell'ASL NA 3 Sud.

**CONSIDERATO** che a seguito dell'adozione dei citati provvedimenti il dott. Ciccone ha inoltrato al Tribunale di Nola, Sez. Lavoro, ricorso cautelare proc. n. 2333/2011 ex art.700 c.p.c. sia contro ASL NA 3 Sud che contro il dott. Fiorenza.

**RILEVATO** che a seguito del precitato ricorso il Tribunale di Nola, sez. lavoro, ha emesso l'ordinanza n.2333 del 27/07/2011 con cui provvede, nei termini che seguono: -  
 -dichiara l'illegittimità degli atti della procedura che hanno portato alla nomina del dott. Fiorenza Luigi a Direttore del Dipartimento della Riabilitazione dell'ASL NA 3 SUD;  
 - annulla la delibera n.88 del 21/01/2011 del Commissario Straordinario, con conseguente ordine alla PA di ripetere la procedura attenendosi alle norme di legge richiamate in motivazione;  
 - pone a carico dell'ASL NA 3 SUD il pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.900,00 di cui Euro 930,00 per diritti, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;  
 -compensa le spese del giudizio tra le parti.

**RITENUTO** di dover provvedere in merito:

**PROPONE AL DIRETTORE GENERALE**

**di PRENDERE ATTO**

dell'ordinanza del Tribunale di Nola, sez. Lavoro n.2333 del 27/07/2011, resa nel proc. ex art. 700 Ciccone Antonio contro ASL NA3 Sud / Fiorenza Luigi;

Gestione Risorse Umane  
 Il Direttore  
 dott.ssa Anita VICINO

**IL DIRETTORE GENERALE**

preso atto delle dichiarazioni di regolarità della istruttoria compiuta dal Servizio Gestione Risorse Umane nonché delle dichiarazioni di legittimità tecnica ed amministrativa rese dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede, e nelle more della nomina del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,

**DELIBERA****di PRENDERE ATTO**

dell'ordinanza del Tribunale di Nola, sez. Lavoro n.2333 del 27/07/2011, resa nel proc. ex art. 700 Ciccone Antonio contro ASL NA3 Sud / Firenze Luigi;

**di RENDERE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** la presente, stante l'urgenza di provvedere.  
Atto non soggetto a controllo L.R. n. 32/94 art. 35.

Il Servizio G.R.U. proponente sarà responsabile in via esclusiva della esecuzione della presente deliberazione, curandone tutti i consequenziali adempimenti.

Ciro Balia

**Il Direttore Generale**  
**Prof. Maurizio D'Amora**

Regione Campania  
**Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud**  
Corso Alcide de Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia  
**Funzione Centrale Affari Legali**  
**U.O. Contenzioso Amministrativo e Lavoro**

Prot. 2805

Castellammare di Stabia, li 18.11

Al Responsabile del Servizio GRU

Al Dott. Massimo Lauri c/o il Servizio AA.GG.

Azienda Sanitaria Locale NA 3 Sud  
**SERVIZIO PERSONALE**

01 AGO. 2011

26520

Sede

**OGGETTO:** trasmissione ordinanza n. 2333/2011. Giudizio ex art. 700 C.p.c. Ciccone c/ ASL NA 3 sud /Fiorenza .

Con riferimento a quanto in oggetto si trasmette l'ordinanza emessa dal Tribunale di Nola Sezione Lavoro - dott. Pigrini in data 27.7.2011, non ancora notificata, affinché vogliate relazionare in ordine ad eventuali fatti anche sopravvenuti al provvedimento impugnato che possano essere valutati ai fini della proposizione di un atto di reclamo.

Sentenze/Fau.D'Auria

app.

Il Responsabile dell'U.O.

Contenzioso Lavoro

avv. Rosa Maria Siciliano

Il Responsabile

del Servizio AA. LL.

p.o. avv. Camilla Dolce

*Camilla Dolce*



TRIBUNALE DI NOLA  
Sezione Lavoro e Previdenza

2343/2011 P  
20/11 PRON

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Carmen Maria Pigrini,  
letti gli atti del procedimento cautelare n. R.G. 2333/2011 promosso da Ciccone Antonio,  
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Palma, nei confronti dell'ASL NA 3 SUD, in persona del  
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Maria Siciliano, nonché nei confronti di  
Fiorenza Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cuomo  
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 31 maggio 2011 e all'esito del deposito autorizzato  
di note difensive fino al 14 giugno 2011

**CONSIDERATO IN FATTO**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. il ricorrente ha dedotto che, con delibera n. 463/07 veniva nominato  
Direttore del Dipartimento della Riabilitazione dell'allora ASL NA 4; con le delibere di Giunta  
Regionale n. 504 e 505 del 2009, sono state riunite le ex Asl NA 4 e ASL NA5 nella nuova ASL  
NA 3 SUD e con delibera di Giunta Regionale n. 509/09 è stata costituita l'Azienda Sanitaria  
Locale Napoli 3 Sud, formata dagli ambiti territoriali delle accorpate ASL NA 4 e ASL NA 5; con  
delibera n. 781/09 il Commissario Straordinario dell'ASL NA 3 sud ha istituito il Dipartimento  
della Riabilitazione accorpando le due strutture complesse esistenti nelle due ASL NA 4 e 5, dirette  
rispettivamente dal ricorrente e dal dott. Luigi Fiorenza e affidando in via provvisoria l'incarico di  
Direttore del dipartimento al ricorrente, coadiuvato dal dott. Fiorenza, in attesa della definitiva  
organizzazione dell'assistenza riabilitativa attraverso l'adozione del piano aziendale.  
A seguito di tale provvedimento e delle delibere n. 341 e 788 del 2010, il dott. Fiorenza ha proposto  
ricorso ex art. 700 c.p.c., dinanzi al Giudice di Torre Annunziata; nelle more il Commissario  
straordinario, senza indire alcuna procedura pubblica di comparazione, con nota 40550 del 2010, ha  
conferito mandato ad una apposita commissione di effettuare le comparazioni dei curricula dei  
dirigenti di strutture complesse interessati dal processo di accorpamento strutturale e funzionale;  
con nota 25023/2010, il Direttore gestione Risorse Umane ha invitato il ricorrente e il dott. Fiorenza  
all'aggiornamento del proprio fascicolo personale, dovendo procedere ad una valutazione dei  
curricula; con nota n. 1485/2010 il ricorrente ha inviato il proprio curriculum, chiedendo, altresì, di  
conoscere il procedimento amministrativo in atto per cui si rendeva necessaria tale comparazione;  
con nota n. 42 del 2010 la Commissione è stata convocata il 30.11.2010 per la comparazione dei  
curricula del ricorrente e del dott. Fiorenza; nelle more della valutazione, la delibera n. 1524/2010



1/1

ha preso atto dell'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2296/2010 e, per l'effetto, ha disapplicato le delibere n. 781/09 e 748/10, ripristinando con efficacia ex tunc le due strutture complesse di riabilitazione già esistenti e ha reintegrato il dott. Luigi Fiorenza nell'incarico di Dirigente della Struttura complessa centrale e strategica dell'assistenza riabilitativa insistente nel territorio dell'ex ASL NA 5.

All'esito della procedura di comparazione, con la delibera n. 88 del 22.01.2011 del Commissario Straordinario, al dott. Fiorenza è stato attribuito l'incarico temporaneo di Direttore del Dipartimento dell'ASL NA 3 Sud.

Su tali premesse, il ricorrente ha censurato l'operato della ASL sotto più profili; in primo luogo, ha dedotto che la delibera n. 88 del 2011 si è posta in contrasto con la precedente delibera n. 1524 del 2010, la quale ha ripristinato, con efficacia ex tunc, le due strutture centrali esistenti delle Asl Na 4 e NA 5; in secondo luogo, ha lamentato la violazione delle procedure previste dalla legge e dalla contrattazione di settore per il conferimento degli incarichi dirigenziali ed, in particolar modo, la mancata indicazione di una procedura pubblica di valutazione dei curricula dei candidati; in terzo luogo, ha censurato la mancata indicazione del punteggio attribuito alle "attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati in precedenza, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, inclusi tirocini post laurea e altre attività lavorative non di ruolo presso Azienda o Enti sanitari"; infine, ha lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/90.

Sotto il profilo del periculum ha dedotto l'avvenuto demansionamento conseguente all'affidamento ad altro collega dell'incarico di Direttore del Dipartimento della Riabilitazione, senza essere reintegrato nell'incarico di dirigente della struttura complessa dell'ex Asl Na 4 da lui in precedenza diretta.

Su tali premesse ha concluso affinché, previa disapplicazione totale o parziale di tutti gli atti ritenuti illegittimi, fosse dichiarata la nullità dell'incarico di Direttore di Dipartimento della Riabilitazione dell'Asl Na tre sud in favore del dott. Luigi Fiorenza e, per l'effetto, fosse ordinato all'amministrazione convenuta di reintegrare il ricorrente quale Direttore del Dipartimento della Riabilitazione dell'Asl Na 3 sud e/o comunque di provvedere nuovamente alla procedura di comparazione nel rispetto della normativa prevista dalla legislazione nazionale, regionale regolamentare e nei contratti collettivi di lavoro; in via subordinata, reintegrare il ricorrente nel ruolo di direttore del Dipartimento della struttura complessa di riabilitazione dell'ex ASL Na 4, infine, adottare ogni altro provvedimento cautelare idoneo a tutelare i diritti del ricorrente, vinte le spese del giudizio.

Nel costituirsi in giudizio, la resistente ASL ha dedotto, in primo luogo, l'insussistenza del *periculum in mora*, nel merito, l'insussistenza del *fumus boni iuris*, argomentando, da un lato, dalla natura discrezionale dell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale che impedisce il sindacato di legittimità sulla scelta operata dall'amministrazione, dall'altro, dalla temporaneità dell'incarico dirigenziale, rispetto al quale il singolo non vanta alcun diritto, ma solo una legittima aspettativa a concorrere con altro dirigente in virtù delle proprie attitudini e capacità professionali, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese.

Il resistente Fiorenza ha dedotto, in primo luogo, la mancanza del *periculum in mora*, per inesistenza di alcun demansionamento, posto che il ricorrente ricopre la titolarità della struttura complessa della "assistenza ospedaliera riabilitativa" su tutto il territorio della nuova Asl Na 3 Sud e, in ogni caso, che la rimozione dall'incarico di Dirigente di dipartimento è avvenuta a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata, confermata in sede di reclamo; sotto il profilo del *fumus boni iuris*, ha dedotto che l'affidamento dell'incarico di dirigente di dipartimento al dott. Fiorenza è avvenuto a seguito di una regolare procedura comparativa dei curricula dei responsabili delle due strutture complesse, concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

Udita la discussione delle parti, autorizzato il deposito di note difensive, il Giudice si è riservato.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Posto che le condizioni per la concessione del provvedimento cautelare d'urgenza sono costituite dal cd. *fumus boni iuris*, inteso comunemente in giurisprudenza come l'approssimativa verosimiglianza del diritto fatto valere e il *periculum in mora*, inteso come il pericolo imminente e irreparabile al quale il ritardo può esporre il diritto fatto valere in giudizio, questo Giudice ritiene di soffermarsi, in primo luogo, sul primo dei due requisiti appena menzionati.

Al riguardo, al fine di sgombrare il campo da equivoci di sorta, occorre precisare che il presente giudizio non presenta alcun profilo di interferenza e di sovrapposizione con il giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata e conclusosi con ordinanza del 25.09.10, poi confermata in sede di reclamo, nella quale il Giudice ha sostanzialmente censurato l'operato della PA, ed in particolare, la delibera n. 781/09, con cui il Commissario straordinario dell'Asl Na 3, prima ancora di avere predisposto l'atto aziendale necessario alla costituzione di centri unici di responsabilità, nonché alla definizione completa dell'assetto strutturale, organizzativo e funzionale dell'ente, ha istituito il dipartimento della riabilitazione, accorpando le sue strutture complesse esistenti e affidando l'incarico provvisorio di Direttore di Dipartimento all'attuale ricorrente, non preceduto da alcuna procedura pubblica di valutazione dei curricula. L'oggetto del presente giudizio, per contro, attiene alla valutazione della legittimità della procedura di valutazione dei curricula dei dirigenti

11/3

delle strutture complesse di riabilitazione insistenti sulle ex Asl Na4 e Na5 ai fini della nomina di uno dei due a Direttore di Dipartimento della neo istituita ASL NA 3 sud, procedura conclusasi con la delibera n. 88 del 2011 con la quale il Commissario straordinario dell'Asl Na 3 ha affidato l'incarico provvisorio di Direttore di Dipartimento al dott. Luigi Fiorenza.

Occorre, sia pure brevemente, premettere, che la nomina del Direttore del Dipartimento della Riabilitazione dell'ASL NA 3 si è resa necessaria a seguito dell'accorpamento delle ex ASL NA 4 e NA 5 disposto in esecuzione a quanto stabilito dalla legge n. 16 del 2008, che ha disposto la riorganizzazione degli ambiti territoriali e distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali e del conseguente D.P.G.R. n. 505/09, con il quale è stato disposto l'accorpamento delle Asl NA 4 e Na 5; di conseguenza, la unificazione di alcune strutture complesse preesistenti all'accorpamento ha evidenziato la necessità di procedere alla comparazione dei dirigenti delle strutture complesse interessate dall'accorpamento, al fine di individuare un unico soggetto, cui affidare l'incarico di Direttore della neo istituita struttura dipartimentale.

Ciò posto, è opportuno ripercorrere, sia pure brevemente, il contesto normativo disciplinante la nomina del direttore di struttura complessa, cui può essere equiparata, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 229/1999, la nomina del Direttore di Dipartimento.

Il D.lg. n. 229/1999 ha disposto la collocazione della dirigenza sanitaria in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali e, dopo avere stabilito che "alla dirigenza sanitaria si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami disciplinato ai sensi del DPR 10 dicembre 1977 n. 483", ha ancora precisato che "gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1977 n. 484, e secondo le modalità dallo stesso stabilite, salvo quanto previsto dall'art. 15 ter, comma 2". Quest'ultimo articolo statuisce a sua volta che "l'attribuzione dell'incarico di struttura complessa è effettuata dal direttore generale previo avviso da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale della repubblica Italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da un'apposita commissione.....".

In particolare, alla stregua del D.P.R. n. 484/1977, art. 15:

- "2. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
3. I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del comma 1, concernono le attività professionali, di studio, direzionali organizzative, con riferimento:



- 20841
- a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
  - b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
  - c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
  - d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
  - e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
  - f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

4. Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

5. I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3, lett. e), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

6. Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la idoneità del candidato all'incarico".

La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che per le controversie riguardanti l'assegnazione dell'incarico di dirigente medico di secondo livello deve riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario, non potendo trovare applicazione le norme relative alle procedure concorsuali; ciò perchè nella procedura di conferimento non è presente alcun elemento idoneo a ricondurla alla procedura concorsuale, in quanto la commissione, dopo avere stabilito i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire, deve limitarsi alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell'incarico, all'esito del colloquio e della valutazione dei curricula; di conseguenza, la commissione non attribuisce punteggi, non forma una graduatoria ma si limita a predisporre un elenco di candidati - ritenuti idonei perchè in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e dalle capacità manageriali richieste in relazione

all'incarico da conferire – che viene sottoposto al Direttore Generale dell'Azienda (così testualmente Cass. sent. n. 25042/2005).

Nell'ambito della rosa di candidati giudicati idonei dalla Commissione, il Direttore generale attribuisce infine l'incarico con un atto che, alla stregua della sua disciplina, ha natura negoziale di diritto privato (cfr., per tutte, Cass. 3 novembre 2006 n. 23549 nonché Cons. di Stato 12 dicembre 2003 n. 8206) e alla base del quale vi è una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale, dal D.Lgs. n. 502 del 1992, ex art 3, comma 1 quater (cfr., ex ceteris, Cass. S.U. 28 novembre 2005 n. 25042 e 5 marzo 2008 n. 5920).

Risulta evidente, pertanto, che la nomina del Direttore del Dipartimento, in quanto nomina fiduciaria, costituisce essenzialmente un atto di natura discrezionale del Direttore Generale, rispetto al quale il sindacato del Giudice ordinario non può che limitarsi alla verifica del rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e, dunque, della legittimità del procedimento seguito per addivenire alla nomina. Pertanto, occorre verificare se nel caso in esame, l'amministrazione convenuta si sia attenuta a quanto previsto nelle fonti legislative appena citate.

Come accennato, l'art. 15 ter del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, impone, in primo luogo, che la procedura venga indetta mediante avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Si tratta di un obbligo di pubblicità posto a carico della pubblica amministrazione, il quale, tuttavia, lungi dal ricondurre la nomina del dirigente nell'alveo di una procedura concorsuale, ha la funzione, oltre che di ricondurre l'operato della pubblica amministrazione nei dettami del principio di trasparenza di cui all'art. 97 della Costituzione, di ampliare il campo dei soggetti tra i quali il Direttore Generale deve operare la scelta (in tal senso Sez. L, *Sentenza n. 23549 del 03/11/2006* Presidente: Ciciretti S. Estensore: De Matteis A. Relatore: De Matteis A. P.M. Fuzio R.)

Nel caso in esame l'amministrazione convenuta non ha pubblicato alcun avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana relativo alla nomina di cui trattasi. Tale omissione di carattere procedimentale, tuttavia, non è sufficiente ad inficiare l'intera procedura, se si considera che, in base a quanto disposto dall'art. 17 bis del D.Lgs n. 502 del 1992: "Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento....."

Se, dunque, la ratio della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è essenzialmente quella di ampliare il campo dei soggetti fra i quali il Direttore generale

deve operare la scelta, appare evidente che, nel caso di nomina di Direttore di Dipartimento, dovendo la scelta vertere esclusivamente tra i dirigenti delle strutture complesse insistenti sul territorio, la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale non sarebbe, si per sé, idonea ad allargare il campo degli aspiranti alla nomina.

Tuttavia, la procedura appare viziata sotto altri, svariati, profili.

In primo luogo, lo stesso regolamento aziendale, approvato con delibera n. 285/2010, in tema di affidamento, verifica, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali, prevede, all'art. 5, che per ogni incarico da affidare, l'Azienda debba predisporre un avviso interno alla struttura di riferimento, da pubblicizzare adeguatamente, nel quale debba essere specificato: la struttura o macrostruttura di riferimento, il tipo e la durata dell'incarico da conferire, l'invito ad allegare il curriculum professionale, il termine di presentazione delle istanze. Lo stesso allegato A1 della delibera n. 285/10 prevede che ogni incarico da attribuire sia preceduto da opportuna pubblicizzazione e che la partecipazione agli avvisi interni per gli incarichi da affidare esige che i candidati, in termini prestabiliti e pubblicizzati, provvedano ad aggiornare periodicamente il fascicolo personale, oltre a produrre regolare domanda autocertificata.

E' evidente come la pubblicizzazione della procedura internamente alla struttura di riferimento, ha la funzione di portare ufficialmente a conoscenza dei soggetti interessati la volontà della PA di procedere al conferimento di un incarico dirigenziale, in modo da garantire, in primo luogo, il principio di trasparenza dell'azione amministrativa e, in secondo luogo, da assicurare ai soggetti interessati una partecipazione attiva e consapevole alla procedura, mediante produzione dei propri curricula ed, in particolare, di quei titoli atti a dimostrare la capacità professionale e l'esperienza acquisita in precedenti ruoli e incarichi. Come già accennato, infatti, nel procedimento di conferimento non è presente alcun elemento idoneo a ricondurla ad una procedura concorsuale, in quanto la commissione deve limitarsi alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell'incarico, all'esito di un colloquio e della valutazione dei curricula; in secondo luogo, le disposizioni legislative prima richiamate, prevedono che la commissione non attribuisca punteggi, né formi una graduatoria, ma si limiti a predisporre un elenco di candidati idonei in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla legge e delle capacità manageriali richieste in relazione all'incarico da conferire.

Nel caso in esame, non pare che tali criteri siano stati rispettati. In primo luogo, non è stata prevista alcuna pubblicizzazione interna alla procedura, ma i due aspiranti, con nota del 4 novembre 2010 sono stati invitati a far pervenire il proprio curriculum aggiornato presso il Servizio Gestione

SL  
3 SU

Risorse Umane. Solo all'esito di una richiesta del ricorrente di conoscere le motivazioni della necessità di una comparazione dei curricula, con nota del 23.12.2010 la PA ha chiarito che la necessità della comparazione nasceva dall'esigenza di "raffrontare i due titolari delle strutture complesse confluite nel nuovo soggetto giuridico". In alcuni verbali della Commissione di comparazione si fa riferimento alla deliberazione n. 1542/10, ma quest'ultima, lungi dal costituire una pubblicizzazione interna della procedura, si limita a prendere atto dell'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata, disapplicando le delibere conseguenti. Né l'amministrazione convenuta ha depositato alcun atto di pubblicazione interna del procedimento di nomina.

Del resto, nel caso in esame è stato del tutto omesso il colloquio con gli aspiranti alla nomina, pur rivestendo lo stesso una funzione di fondamentale importanza, essendo diretto a valutare le capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere. Ancora, nel caso in esame, la Commissione ha attribuito ai candidati un analitico punteggio in relazione a tutte le attività di cui all'allegato A1 della delibera n. 285/10, senza tener conto della circostanza che, in materia di attribuzione dell'incarico di Direttore di Dipartimento, la Commissione, come già accennato, non deve formare una graduatoria, ma solo esprimere un parere di idoneità del candidato. Infine, il Commissario Straordinario si è limitato a prendere atto delle risultanze dell'istruttoria compiuta dalla Commissione tecnica ed, in particolare, del punteggio attribuito a ciascun dirigente, procedendo alla nomina a Direttore del Dipartimento della Riabilitazione, sia pure in via provvisoria, al dott. Luigi Fiorenza, il quale nella comparazione dei curricula, aveva ottenuto un punteggio maggiore.

I vizi procedimentali da cui è affetta la procedura che ha portato alla nomina a Direttore di Dipartimento della Riabilitazione dell'Asl Na 3 sud il dott. Luigi Fiorenza, impongono una dichiarazione di illegittimità degli atti della procedura che sono sfociati nella delibera n. 88 del 2011.

Rimane da analizzare il profilo attinente al periculum in mora. Al riguardo, questo Giudice non ignora l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale dall'asserito demansionamento non deriva necessariamente un danno, né questo è ravvisabile a causa della mera potenzialità lesiva dell'atto illegittimo. Vale, infatti, anche nel diritto del lavoro la distinzione tra inadempimento e danno risarcibile secondo gli ordinari criteri civilistici di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c., lasciando così chiaramente distinti il momento della violazione degli obblighi da quello della

8

produzione del danno; da ciò consegue che, proprio a causa delle diverse forme in cui può concretizzarsi il danno da dequalificazione, occorre che il lavoratore allegghi in maniera specifica il danno che assuma di avere subito, allegando tutti gli elementi, modalità e le peculiarità della situazione di fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno, ed in particolare deducendo l'esercizio di un'attività soggetta a continua evoluzione e, comunque, caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale e destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile lasso di tempo ( in questi termini Cass. sent. n. 6572/06).

ASL  
138  
di S

Nel caso in esame, parte ricorrente ha allegato che con la revoca dell'incarico di Direttore di Dipartimento ha subito un gravissimo danno all'immagine e alla professionalità, in quanto le mansioni a lui attribuite di Responsabile dell'Unità Operativa Complessa "Assistenza Ospedaliera Riabilitativa" sono di gran lunga meno rilevanti rispetto a quelle già rivestite di Direttore del Dipartimento dell'ASL NA 3, attesa la minore complessità della struttura e del suo bacino di utenza, il minore grado di autonomia, di affidamento e gestione di budget, l'inferiore consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali gestite.

Tali rilievi vanno condivisi. E' evidente, infatti, che l'incarico di Direttore della Struttura Complessa di "Assistenza Ospedaliera Riabilitativa" non può dirsi equivalente a quello di Direttore di Dipartimento, avuto riguardo al minore grado di autonomia, di risorse umane, finanziarie e strumentali gestite, alla minore complessità della struttura. Il che, considerata la specificità e la tecnicità della mansioni in precedenza svolte, determina sicuramente un arresto del proprio bagaglio professionale. A ciò aggiungasi la perdita di chance di ottenere la nomina a Direttore di Dipartimento, qualora la selezione si fosse svolta in modo corretto e trasparente.

ALLA LUCE DI TALI CONSIDERAZIONI LA DOMANDA CAUTELARE VA ACCOLTA E DICHIARATA L'ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA CHE HANNO PORTATO ALLA NOMINA DEL DOTT. FIORENZA LUIGI A DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA RIABILITAZIONE DELL'ASL NA 3 sud, con conseguente invalidità derivata della delibera del Commissario Straordinario n. 88 del 21 gennaio 2011 la quale, pertanto, va annullata, trattandosi di atto di natura privatistica del datore di lavoro, rispetto al quale il GO non incontra i limiti di cui agli artt. 4 e 5 della L.A.C., con conseguente ordine alla PA convenuta di ripetere la procedura attenendosi alle norme di legge richiamate in motivazione.

Le spese di lite vanno poste a carico della PA convenuta e liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Nola, letti gli artt. 700 e 669 octies c.p.c., così provvede:

- "
- a) accoglie la domanda cautelare, e per l'effetto, dichiara l'illegittimità degli atti della procedura che hanno portato alla nomina del dott. Fiorenza Luigi a Direttore del Dipartimento della Riabilitazione dell'ASL NA 3 sud, annulla la delibera n. 88 del 21 gennaio 2011 del Commissario Straordinario, con conseguente ordine alla PA convenuta di ripetere la procedura attenendosi alle norme di legge richiamate in motivazione;
  - b) pone a carico della resistente ASL il pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.900,00 di cui € 930 per diritti, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
  - c) compensa le spese del giudizio tra le altre parti.

Si comunichi.

Così deciso in Nola, il 27 luglio 2011

PER VOI  
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
Dr.ssa FILOMENA DE STEFANO

IL 27/7/11

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
Dr.ssa FILOMENA DE STEFANO



Il Giudice

Dott.ssa Carmen Maria Pignati

*Carmen Maria Pignati*

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
(Dott. Marco Tullo)

*[Signature]*

**TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 34518 in data 07 OTT. 2011

**TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione della G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Decisione: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO

*[Signature]*

**INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA** 06 OTT. 2011 / \_\_\_\_\_ **A:**

<input checked="" type="checkbox"/>	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	COORD.TO PROGETTI FONDI	
<input checked="" type="checkbox"/>	DIRETTORE SANITARIO	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
	COLLEGIO SINDACALE	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
	SERV. GABINETTO	DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	
	SERV. AFFARI GENERALI	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	
<input checked="" type="checkbox"/>	SERV. AFFARI LEGALI	DISTRETTO N. 48	<b>EX A.S.L. NA 4</b>
	SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DISTRETTO N. 49	
	SERV. ASSISTENZA SANITARIA	DISTRETTO N. 50	SERV. FASCE DEBOLI
	SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 51	SERV. PATOLOGIA CLINICA
	SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 52	
	SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DISTRETTO N. 53	
<input checked="" type="checkbox"/>	SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 54	<b>EX A.S.L. NA 5</b>
	SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 55	
	SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.	DISTRETTO N. 56	SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE
	SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT	DISTRETTO N. 57	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
	SERV. ISPETTIVO	DISTRETTO N. 58	
	SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 59	
	SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.	P.O.SANTA MARIA DELLA PIETA'	
	SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	P.O. CAV. RAFFAELE APICELLA	
	SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	OO.RR. AREA STABIESE	
	COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	OO.RR. GOLFO VESUVIANO	
	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA	